

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3302

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PERNICE, ROSSINO, CIUFFINI, LA TORRE, SPATARO,  
BOTTARI, BOGGIO, RINDONE, BARCELLONA, GIUDICE,  
RIZZO**

*Presentata il 1° aprile 1982*

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che presentiamo all'esame e all'approvazione del Parlamento prevede una serie di modifiche ed integrazioni ai due decreti-legge e alle relative leggi di conversione emanati per assicurare la riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto che nel giugno 1981 ha colpito alcuni centri della provincia di Trapani.

L'esigenza di tali modifiche è sottolineata dal fatto che ad oltre otto mesi dal terremoto, e pur in presenza di una legge agile che delega ai comuni direttamente interessati l'onere degli adempimen-

ti atti a garantire la ricostruzione, i lavori non hanno ancora preso l'avvio ed alcuni articoli della legge 26 settembre 1981, n. 536, non hanno trovato pratica attuazione.

L'esigenza di procedere ad una verifica della legge, e, quindi, di andare a presentare una precisa proposta di legge in tal senso, era già stata avanzata nel dibattito alla Camera dei deputati il 26 febbraio 1982, in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, con il quale venivano prorogati i termini di presentazione delle domande di contributo per la riparazione o la ricostruzione

delle case danneggiate e per la rinuncia al contributo con l'opzione per l'assegnazione gratuita di un alloggio costruito dai comuni, al 31 marzo 1982.

Ma anche questo termine, purtroppo, si è rivelato alla prova dei fatti insufficiente. Alla data odierna, molti progetti di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati sono giacenti negli uffici dei tecnici locali, a causa della complessità dei rilievi e delle procedure da effettuare.

È quindi necessario riaprire e prorogare i termini suddetti, al fine di assicurare ai cittadini interessati di poter usufruire di un loro preciso diritto. D'altronde, una lunga proroga metterebbe in moto pericolosi ritardi nell'*iter* della ricostruzione. Si ritiene pertanto equo prorogare la data di presentazione delle domande fino al 30 settembre 1982, alla stessa data quella di presentazione dell'opzione per l'assegnazione gratuita di un alloggio, mentre viene stabilito che a far data dal 30 settembre 1982, ed entro i sessanta giorni successivi, è possibile la presentazione della domanda di contributo in caso di inerzia del proprietario, da parte del titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile o dal conduttore dello stesso.

Viene, poi, riformulato l'articolo 2-*bis* del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, al fine di garantire il ripristino degli immobili destinati ad attività commerciale od artigianale, o ad uso della pubblica amministrazione. In caso di immobile locato ad imprese del settore o ad enti pubblici, l'erogazione del contributo comporta la

proroga del contratto di locazione per almeno cinque anni.

Con l'articolo 4 della proposta di legge si tenta di responsabilizzare i sindaci al rispetto del termine di trenta giorni dalla data di presentazione per l'esame da parte delle commissioni tecniche delle domande di contributo presentate.

Con l'articolo 5 si superano alcune perplessità interpretative dell'articolo 6 della legge 26 settembre 1981, n. 536 che hanno sino ad oggi impedito l'erogazione dell'incentivo mensile di lire 200.000 alle famiglie sinistrate; così come con l'articolo 8 si chiarisce il significato dell'espressione « gravemente danneggiata » ai fini dello sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali per i periodi di paga scaduti tra il 7 giugno 1981 e il 31 dicembre 1981 per i datori di lavoro le cui aziende sono ubicate nei comuni di Mazara del Vallo e di Petrosino.

Viene pure prorogato il periodo di aspettativa previsto dall'articolo 9 della legge 26 settembre 1981, n. 536.

Viene infine previsto a favore dei cittadini soggetti agli obblighi di leva che hanno optato per il servizio civile l'obbligo da parte del comune di corrispondere per il periodo di effettivo servizio il trattamento economico che compete ai militari di truppa.

Perché non si ripetano esperienze di tragici ritardi nella ricostruzione, come è avvenuto nel Belice, ci sembra opportuno sottolineare l'esigenza di una rapida approvazione di questa proposta di legge da parte del Parlamento per garantire la piena attuazione della legge 26 settembre 1981, n. 536.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il termine previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, è ulteriormente riaperto e prorogato fino al 30 settembre 1982.

## ART. 2.

Il termine previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, è ulteriormente riaperto e prorogato fino al 30 settembre 1982.

In caso di inerzia sino a questa data nella presentazione della domanda di contributo da parte del proprietario dell'immobile, la domanda può essere presentata nei successivi ulteriori sessanta giorni dal titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile o dal conduttore dello stesso.

## ART. 3.

L'articolo 2-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« Per la ricostruzione o la riparazione di unità immobiliari, ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, danneggiate dal terremoto e destinate o adibite ad attività dei settori dell'artigianato, del turismo, dell'agricoltura, della pesca, del commercio all'ingrosso e al minuto, della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, studi professionali, nonché di quelle adibite ad uso delle pubbliche amministrazioni, è concesso, ai soggetti che risultavano, alla data del sisma, titolari del diritto di proprietà, ovvero ai titolari dell'impresa, un contributo pari al 75 per cento delle spese necessarie.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

In caso di immobile locato, l'erogazione del contributo comporta la proroga del contratto di locazione per almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori ».

## ART. 4.

All'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

« I sindaci dei comuni interessati sono tenuti al controllo e alla verifica del rispetto dei termini di cui al comma precedente, anche promuovendo la costituzione di un numero di commissioni tecniche adeguato alle necessità ».

## ART. 5.

Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« La corresponsione di tale contributo, previa verifica delle condizioni di senza tetto dei componenti il nucleo familiare beneficiario, accertate dall'ufficio tecnico comunale, è disposta su motivata domanda del capo famiglia, il quale deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, di non avere usufruito o di non usufruire, oltre che di eventuali alloggi provvisori, di altre forme di assistenza, e di non essere proprietario di altra unità abitativa agibile e disponibile nel territorio comunale ».

## ART. 6.

Il termine dell'aspettativa prevista dal primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è prorogato al 31 dicembre 1982.

## ART. 7.

È abolito l'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 536.

## ART. 8.

All'articolo 13 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« L'espressione " gravemente danneggiata " deve intendersi riferita anche ai danni derivati dalla forzata sospensione delle attività aziendali. Il sindaco, effettuati gli opportuni accertamenti, rilascia una dichiarazione attestante il periodo di forzata sospensione delle attività aziendali ».

## ART. 9.

All'articolo 14 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è aggiunto il seguente comma:

« Il comune interessato è tenuto ad erogare ai cittadini che hanno optato e svolgono il servizio civile, il trattamento economico che compete ai militari di truppa, e a predisporre un piano di utilizzazione di tale personale da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».